

Scheda informativa relativa alla confisca e distruzione di prodotti dopanti

La Fondazione Antidoping Svizzera è il centro di competenza in materia di lotta contro il doping ai sensi della **Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica** (LPSpo; RS 415.0). In tale qualità Antidoping Svizzera adempie funzioni di servizio pubblico, segnatamente il mandato legale affidatole ai fini di limitare la disponibilità di sostanze proibite. A tale scopo emana decisioni che, tra l'altro, prevedono la confisca e la distruzione di prodotti dopanti.

Rilevamento di sostanze proibite ai sensi [della Legge sulla promozione dello sport, LPSpo](#)

[Art. 22 Disposizioni penali](#)

La fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono passibili di pena. Se i reati di cui sopra sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, la o il responsabile dell'infrazione non soggiaceranno a pena.

[Art. 20 Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti](#)

Indipendentemente da un eventuale procedimento penale la polizia può **disporre la confisca di tutti i prodotti dopanti e inoltrarli ad Antidoping Svizzera, per la valutazione e la distruzione**. Dopo aver verificato il rapporto del possessore con lo sport (atleta, allenatore, personale di supporto, ecc.), Antidoping Svizzera avvierà la procedura di diritto amministrativo (decisione che implica una tassa di Fr. 400.00 e la distruzione dei prodotti dopanti) e/o esigerà, se del caso, una sanzione disciplinare, vale a dire una squalifica (diritto privato) ai sensi dello Statuto sul doping di Swiss Olympic.

Distinta dei prodotti e metodi proibiti giusta [l'Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo](#)

I prodotti dopanti, considerati sostanze proibite ai sensi della LPSpo per tutte le persone, sono elencati nell'[Allegato dell'Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo; RS 415.01](#). La predetta distinta è di rilevanza per le procedure penali e amministrative.

La [Lista del doping](#) vige unicamente per le persone soggette allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (diritto privato).

Assistenza di Antidoping Svizzera

Picchetto: +41 79 964 65 79

e-mail: <mailto:ermittlungen@antidoping.ch>

Indirizzo: Fondazione Antidoping Svizzera, Eigerstrasse 60, CH-3007 Berna

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda inerente alla LPSpo o eventuali sostanze sequestrate. Potrete avvalervi del nostro aiuto per identificare/analizzare le sostanze sequestrate (p. es. per determinare se queste figurano o no nell'elencazione delle sostanze proibite conformemente all'allegato all'OPSpo) e, nella nostra qualità di servizio specializzato, Vi sosteniamo in occasione di interventi (p. es. perquisizioni domiciliari, controlli).